



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
68	06/03/2026	216	02	02

Oggetto:

Ordinanza Ingiunzione a seguito Verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue ARPAC AV n. 1/LO.LE. effettuato in data 15/02/2023, presso il depuratore comunale di Castelvetere sul Calore Località Litti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “*Norme in materia Ambientale*” nella parte Terza- Sezione II – Titolo III – art. 100 e segg., disciplina gli scarichi idrici;
- che l’art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: “*Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi sanzionati ai sensi dell’art. 29 – quattordices, commi 2 e 3, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’art. 107, comma 1, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1, o dell’art.108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei 9 valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aeree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro*”;
- che l’art.135 1° comma del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede “*in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e segg. della Legge 24 Novembre 1981, n.689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità*”;
- Che l’art. 140 del D.lgs. 152/06 e sancisce: “*Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.*”;
- che la Legge 689/81 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- che l’allora Ciclo Integrato delle Acque dall’AGC 05 competente *ratione temporis* all’applicazione delle sanzioni di che trattasi, con D.D. n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i “*Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limiti delle sanzioni stabiliti dal D. Lgs.152/06 e ss. mm. ii.*”;
- che con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificato dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012 e dalla D.G.R. n.619 dell’8/11/2016, le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’art. 133 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., sono state attribuite alle U.O.S. –Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell’ambito del proprio territorio provinciale;

RILEVATO:

- che l’ARPAC Dipartimento di Avellino, in data 21/04/23, ha trasmesso via pec il verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue n. 1/LO.LE. effettuato in data 15/02/2023, presso il depuratore comunale di Castelvetero sul Calore, località Litti, acquisito agli atti dall’allora UOD con prot. n. 0212739 in data 21/04/2023, con il quale ha contestato al sig. *****OMISSIS*****, sindaco p.t. del Comune di Castelvetero sul Calore all’epoca dei fatti accertati, - in qualità di titolare dello scarico dell’impianto di depurazione dei reflui urbani - ed in solido al sig. *****OMISSIS*****, legale rappresentante della ditta ***OMISSIS***., individuata quale gestore dell’impianto, la violazione dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 152/06, sanzionata dall’art. 133 comma 1, per non aver rispettato i limiti di cui alla tab.3 all.5 alla parte III del medesimo decreto per il parametro: Escherichia Coli, così come dall’allegato rapporto di prova n. EM AV 359/2023, emesso in data 30/03/2023 dal Dipartimento Provinciale di Napoli;

- che l'ARPAC di Avellino ha dato prova dell'avvenuta notifica della contestazione dell'illecito de quo, nei termini di legge sia al sig. ****OMISSIS****, sindaco p.t. del Comune di Castelvete sul Calore (AV), che al sig. *****OMISSIS****, legale rappresentante della ditta ****OMISSIS****;
- che il sindaco del Comune di Castelvete sul Calore, con nota pec del 19/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 259741, ha trasmesso memorie difensive con contestuale richiesta di audizione;
- che la ditta ****OMISSIS**** con nota pec del 24/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 0268372, ha trasmesso memorie difensive, comprensive di propri rapporti di prova, prodotti sulla base di campionamenti effettuati in data 27/02/2023, 28/3/2023, 27/4/2023 e contestuale richiesta di audizione;
- che con nota pec del 02/02/2026 prot. n. 0081170 è stato convocato il Comune di Castelvete sul Calore, in pari data con nota prot. n. 0082640 la ditta ****OMISSIS****;
- che il comune di Castelvete sul Calore comunicava, per le vie brevi, l'impossibilità a presenziare alla audizione, confermando i contenuti rappresentati nella precedente nota difensiva sottolineando che la gestione dell'impianto era in capo alla ditta ****OMISSIS****;
- che la ditta ****OMISSIS****, presente in audizione, rappresentata dal legale rappresentante, confermava quanto già espresso negli scritti precedentemente trasmessi e precisava che: "...nel verbale di sopralluogo non è stato riportato l'utilizzo di sodio tiosolfato nei contenitori di prelievo... Il dosaggio di ipoclorito di sodio avveniva in maniera manuale non consentendo, quindi, una variazione automatica di dosaggio in funzione di inquinamento da Escherichia Coli. Pertanto, può essere avvenuto un ingresso anomalo che ha determinato l'aumento del parametro. Si chiede l'archiviazione."
- che con nota pec, prot. n. 0132424 del 17/02/2026, questa U.O.S. chiedeva chiarimenti e controdeduzioni all'ARPAC;

RILEVATO, altresì:

- che in data 27/02/2026 l'ARPAC, con pec acquisita dalla UOS 216.02.02 al prot. n. 166976 del 02/03/2026, ha inviato le proprie controdeduzioni, nella quale segnalava che per il campionamento microbiologico i tecnici utilizzano bottiglie sterili che contengono già il sodio tiosolfato, essendo quest'ultimo un requisito obbligatorio e non una indicazione. Inoltre, ribadisce che: *"l'assenza eventuale del tiosolfato di sodio non avrebbe fatto altro che impedire la neutralizzazione del disinfettante clorato, che avrebbe agito abbassando la carica batterica, esattamente al contrario di quanto indicato. Il superamento del parametro riscontrato: Escherichia Coli, è pari a 1500000; ben 3000 volte superiore al limite di legge previsto, non giustificabile con alcun improprio dosaggio o contaminazione. L'ingresso anomalo citato è solo quello di un campione non sottoposto ad alcun processo depurativo."*

CONSIDERATO:

- che l'Avvocatura Regionale sulla richiesta di parere in merito all'identificazione del soggetto responsabile, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa, nell'ipotesi di affidamento dell'impianto ad un gestore, ha rappresentato con parere n. PP 126/05/2013, che in applicazione dei principi chiariti dalla Cassazione Civ., sez. II, con sentenza n. 22296 del 2/11/2010, Cassazione n. 28653, del 23/12/2011, richiamata anche da Tribunale di Salerno sez. I, n. 5020/15, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, l'ordinanza ingiunzione va notificata al soggetto gestore, ritenuto responsabile della violazione;
- che per quanto riportato e dalla documentazione acquisita agli atti, non può essere elevata la sanzione a carico del sig. ****OMISSIS****, sindaco p.t. all'epoca dei fatti del Comune di Castelvete sul Calore (AV) in quanto la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto era in capo alla ditta ****OMISSIS****, da ritenersi autore materiale della violazione;
- che ai sensi dell'art. 133, comma 1 del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.," chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, c. 2 e 3, nell'effettuazione di

uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art.101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art.107, comma 1, o dell'art. 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa.....”;

- che ai sensi del D.D. n. 242 del 24/06/2011 “CRITERI DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI INTERMEDI DEI VALORI LIMITI DELLE SANZIONI STABILITE DAL D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. ii.” la sanzione base per la violazione in questione va commisurata tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 15.000, in quanto il corpo ricettore individuato è il Canale Remolise;

- che è applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. “Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza–ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi”, in quanto nel rapporto di prova delle analisi sulle acque reflue, effettuate successivamente al verbale di sopralluogo e prelievo, trasmessi dalla ditta ****OMISSIS***., unitamente alla memoria difensiva del 24/05/2023 al prot. n. 0268372, si dimostra di aver rimosso lo stato antigiuridico;

- che per quanto prevede il succitato D.D. n. 242 del 24/06/2011, considerando che trattasi di superamento di un solo parametro: **Escherichia Coli** in “ superamento FORTE ”, che il corpo ricettore individuato è: Canale Remolise, e che è stato rimosso lo stato antigiuridico, la sanzione è così determinata:

descrizione	importo	importo infrazione	maggiorazione per n. parametri superati oltre il primo	totale infrazione
minimo sanzione base	€ 5.000,00			
massimo sanzione base	€ 15.000,00			
Delta (sanzione massima – sanzione minima)	€ 10.000,00			
aliquota a superamento (lieve da 0,15 a 0,35) (moderato da 0,35 a 0,55) (forte da 0,55 a 0,75)	0,55			
aliquota c (prima infrazione 0,0) (seconda infrazione 0,15) (terza o più infrazioni 0,25)	0,00			
aliquota b (in caso di rimozione dello stato antigiuridico 0,30) (in caso di attenuazione dello stato antigiuridico 0,50) in caso di non rimozione dello stato antigiuridico 1,00)	0,30			
maggiorazione infrazione per superamento di più parametri		€ 3.150,00	€ 0,00	€ 3.150,00
spese di notifica				€ 0,00
Totale da pagare				€ 3.150,00

VISTI:

- gli artt. 101, 133, 135, 140 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- il D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.G.R. n. 528 del 04/10/2012;
- il D.P.G.R.C. n. 99 del 5/05/2017;
- la L.R. n. 6 del 15/05/2024;
- la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025;
- la D.G.R. n. 676 del 30/09/2025

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Funzionari sig.ra Lula De Angelis, e della P.O di E.Q. Antonio Mari, responsabili del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dai medesimi responsabili del procedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente provvedimento;

DECRETA

di Ordinare ed Ingiungere, per i motivi sopra esposti:

- A. di doversi archiviare il procedimento sanzionatorio nei confronti del sig. ****OMISSIS****, sindaco p.t. all'epoca dei fatti del Comune di Castelvetero sul Calore ed in solido il Comune stesso;
- B. di individuare quale trasgressore della violazione la ditta ****OMISSIS****, gestore dell'impianto di depurazione, - *****OMISSIS***** - con sede legale in via *****OMISSIS*****, rappresentata dal legale rappresentante sig. ****OMISSIS****, nato a *OMISSIS* il **OMISSIS*, in solido con la ditta stessa, la sanzione di €. 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00), per il superamento del parametro Escherichia Coli, in violazione dell'art. 101 co. 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sanzionata dall'art. 133 co. 1, del medesimo decreto;

COMUNICA

- che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- che il pagamento dovrà avvenire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante il sistema Pago PA attraverso il seguente link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione *Altre forme di pagamento*, utilizzando il codice tariffa **519 se effettuato da persone giuridiche o il codice 531 se effettuato da persone fisiche**;
- che ai sensi dell'art. 135 comma 4 del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- che, dell'avvenuto pagamento deve essere fornita prova mediante trasmissione dell'attestazione in originale da inviare a mezzo pec all'indirizzo: autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it.

AVVERTE



- Che avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e ss.mm.ii., gli interessati entro gg. 30 (trenta) dalla data di notifica, possono proporre opposizione alla Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;

- Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di notifica della presente Ordinanza- Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla scrivente U.O.S. 216.02.02, che si riserverà di decidere in merito;

- Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione della somma dovuta secondo quanto previsto dell'art. 27 della L. n. 689/81 e ss.mm.ii., attraverso l'iscrizione del credito nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e secondo le procedure esecutive previste dal Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili, così come previsto dal D.L. 70/2011 e ss.mm.ii., e dall'art. 1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a carico.

MODALITA' DI NOTIFICA:

La notifica del presente atto viene effettuata a mezzo pec ai seguenti destinatari:

- Comune di Castelveteres sul Calore, pec: protocollo.castelveteresc@pec.it
- Sindaco p.t. del comune di Castelveteres sul Calore, c/o comune: protocollo.castelveteresc@pec.it
-  Ditta ****OMISSIS***, pec: ****OMISSIS***
-  Sig. ****OMISSIS****, c/o ditta: ****OMISSIS***
- ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino, pec: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Si dispone altresì, trasmettere alla segreteria di Giunta, nonché la pubblicazione nell'apposita sezione della "casa di vetro" del sito web regionale.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa